



Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti

A.C. 344

Verifica delle quantificazioni n. 28
25 luglio 2018

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	344
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015
Relatore per la Commissione di merito:	Colletti
Gruppo:	M5S
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge reca la ratifica e l'esecuzione dei seguenti Trattati fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati Arabi Uniti: a) Trattato di estradizione, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati in sintesi i contenuti dei Trattati che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri quantificati dal provvedimento

(euro)

	2018	2019	2020
Trattato di estradizione (oneri valutati)	15.238	15.238	15.238
Trattato di cooperazione giudiziaria penale (oneri valutati)	15.212	15.212	15.212
Trattato di estradizione (oneri autorizzati)	4.000	4.000	4.000
Trattato di cooperazione giudiziaria penale (oneri autorizzati)	5.650	5.650	5.650
TOTALE	40.100	40.100	40.100

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni del Trattato di estradizione che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Il Trattato si compone di ventiquattro articoli e persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace il contrasto della criminalità. Il Trattato, in particolare, prevede quanto sintetizzato a seguire.</p> <p>Articolo 1: prevede l'impegno reciproco degli Stati contraenti a consegnarsi persone ricercate per dare corso a un procedimento penale (estradizione processuale) o per consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva).</p> <p>Articolo 2: indica i limiti minimi di pena per l'estradizione processuale (reato punito con la reclusione di almeno un anno) e per l'estradizione esecutiva (pena residua di almeno sei mesi).</p> <p>Articolo 3: disciplina i motivi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione.</p> <p>Articolo 4: disciplina i motivi di rifiuto facoltativo dello Stato richiesto.</p> <p>Articolo 5: disciplina l'estradizione del cittadino, attribuendo il diritto a ciascuno Stato di rifiutare l'estradizione e la possibilità dello Stato richiedente di chiedere il perseguimento penale della persona nello Stato richiesto.</p> <p>Articoli 6-8: disciplinano la cooperazione tra le Autorità centrali (per l'Italia viene individuato il Ministero della Giustizia) su ogni questione della richiesta di estradizione (articolo 6). Vengono, in particolare, definite le modalità di presentazione della domanda di estradizione, prevedendo che i relativi documenti siano redatti nella lingua della Parte richiedente accompagnati da una traduzione nella lingua della Parte richiesta o in lingua inglese (articolo 7). Viene, inoltre, disciplinata la facoltà di richiesta di informazioni supplementari (articolo 8).</p> <p>Articolo 10: individua il principio di specialità in favore della persona estradata. In virtù di tale principio la persona estradata non potrà essere perseguita o arrestata dallo Stato richiedente per reati commessi anteriormente alla consegna e diversi da quello che ha dato luogo all'estradizione.</p> <p>Articolo 12: disciplina la misura cautelare dell'arresto provvisorio.</p> <p>Articolo 13: disciplina i casi di diverse richieste di estradizione formulate dallo Stato richiedente e da altri Stati terzi nei confronti della</p>	<p>La relazione tecnica afferma che l'onere totale derivante dal Trattato ammonta a euro 19.238 annui a decorrere dal 2018. Di questi, euro 15.238 hanno natura di oneri valutati e si riferiscono all'insieme delle spese di missione del personale italiano impiegato (euro 14.078) e alle spese di trasferimento degli estradandi (1.160 euro). La componente autorizzata dell'onere, pari a euro 4.000, viene riferita alle spese di traduzione di atti e documenti.</p> <p>Per quanto concerne i criteri e i parametri utilizzati per la quantificazione di specifiche componenti del suddetto onere, relative alle spese di missione (diaria, biglietti aerei, relativa maggiorazione del 5% e spese di soggiorno) e alle spese per il trasferimento degli estradandi si rinvia al testo della relazione tecnica.</p> <p>Ai fini della quantificazione delle spese di missione e di trasferimento degli estradandi, la relazione tecnica evidenzia che, attualmente, da notizie assunte presso il competente ufficio, attualmente nessun cittadino degli Emirati arabi risulta detenuto presso strutture penitenziarie italiane, mentre si trovano ristretti presso strutture penitenziarie emiratine 10 cittadini italiani. Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, la relazione tecnica ipotizza che nel futuro possano trovarsi nelle condizioni previste per ottenere l'estradizione in Italia – in conformità con quanto previsto dagli accordi internazionali – 2 estradandi all'anno.</p> <p>La relazione tecnica precisa che gli oneri valutati (spese di missione e trasferimento estradandi) vengono considerati tali atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero delle persone da estradare e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.</p> <p>La relazione tecnica, in particolare, riporta le seguenti ipotesi di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • euro 1.160 (Spese di viaggio per trasferimento di due estradandi): euro 580 (passaggio aereo sola andata dagli Emirati Arabi Uniti verso l'Italia) X 2 (numero massimo annuo di estradandi); • euro 14.078,00 (spese di missione): • euro 2.212,00 (diaria di missione): euro 110,62 (diaria lorda giornaliera ridotta) X 4 accompagnatori (2 x ciascun estradando) X una missione l'anno X 5 giorni; • euro 9.786,00 (spese di viaggio): euro

medesima persona.

Articolo 14: stabilisce i termini per la consegna della persona.

Articolo 15: disciplina i casi di differimento della consegna e di consegna temporanea della persona richiesta.

Articolo 16: prevede una procedura semplificata di estradizione nel caso la persona richiesta dichiarerà di acconsentirvi.

Articolo 17: disciplina il sequestro e la consegna allo Stato richiedente di oggetti sequestrati alla persona estradata su domanda del medesimo Stato richiedente.

Articolo 18: riguarda il transito di una persona estradata da uno Stato terzo nei territori delle Parti contraenti su richiesta di una di esse.

Articolo 19: prevede che lo Stato richiesto provveda a tutte le spese del procedimento derivanti dalla domanda di estradizione, quelle dell'arresto e della custodia della persona richiesta, nonché quelle relative al sequestro e alla custodia degli oggetti sequestrati. Sono a carico dello Stato richiedente le spese per il trasporto della persona estradata e degli oggetti sequestrati, nonché quelle relative al transito di cui all'articolo 18. Nel caso si determinino spese eccezionali, le Parti si consulteranno per decidere come fare fronte alle stesse.

Articoli 20-21: prevede lo scambio di informazioni tra le Parti sull'esito del procedimento penale, sull'esecuzione della condanna della persona estradata e sull'extradizione della persona a uno Stato terzo (articolo 20); non è preclusa alle Parti la possibilità di cooperare tra loro in materia di estradizione in conformità con altri trattati cui abbiano aderito (articolo 21).

Articolo 23: demanda la soluzione delle controversie in tema di interpretazione e di applicazione del Trattato alla consultazione diplomatica.

Articolo 24: disciplina il procedimento di entrata in vigore del Trattato che ha durata indeterminata e su cui ciascuna Parte potrà recedere in qualsiasi momento.

2.446,50 (biglietto aereo A/R Roma – Abu Dhabi + maggiorazione 5% biglietti) X 4 accompagnatori (2 unità per ciascun estradando) X una missione l'anno;

- euro 2.080,00 (spese di soggiorno): euro 130 X 4 (accompagnatori) X una missione X 4 notti.

La relazione tecnica, con riguardo agli accompagnatori, precisa che questi rivestono, generalmente, la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e che le attività di accompagnamento su tratte intercontinentali, come nel caso degli Emirati Arabi Uniti, sono svolte da operatori dipendenti dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale.

- **euro 4.000** (spesa forfettaria annua per traduzione di atti e documenti).

Disposizioni del Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Il Trattato si compone di ventiquattro articoli ed è finalizzato a migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e a rendere più efficace il contrasto della criminalità. Il Trattato, in particolare, prevede quanto riportato a seguire.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che l'onere totale derivante dall'Accordo in materia di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra Italia ed Emirati Arabi Uniti ammonta a euro 20.862 annui a decorrere dal 2018. Di questi, euro 15.212,20 hanno natura di oneri</p>

Articolo 1: sancisce l'impegno delle Parti a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza in materia penale in diversi settori, tra i quali la ricerca e l'identificazione di persone e la notificazione di atti e documenti; prevede lo scambio di informazioni su procedimenti penali e condanne di cittadini e che l'assistenza possa accordarsi anche in relazione a reati tributari e fiscali.

Articolo 2: prevede lo scambio di informazioni sulla legislazione nazionale e la prassi giudiziaria.

Articolo 3: riguarda i casi in cui non si applica l'assistenza prevista dal Trattato (arresto o custodia di persone ai fini di estradizione; esecuzione di sentenze penali; trasferimento di persone detenute e trasferimento di procedimenti penali).

Articolo 4: dispone che il Trattato non produca effetti sugli obblighi già esistenti tra le Parti, né impedisca la collaborazione sulla base di altri accordi.

Articolo 5: prevede che le richieste di assistenza giudiziaria vengano trattate dalle rispettive Autorità centrali (Ministero della Giustizia per l'Italia).

Articoli 6-7: disciplina i requisiti di forma e contenuto delle richieste di assistenza (articolo 6) e la possibilità della Parte richiedente di chiedere informazioni supplementari in merito alla richiesta (articolo 7).

Articolo 8: prevede i casi di rifiuto obbligatorio della domanda di assistenza, nonché delle condizioni di accoglimento o rigetto, così come i casi in cui l'assistenza non possa essere rifiutata esclusivamente in ragione del segreto imposto da banche e istituzioni finanziarie o in casi di reato di natura fiscale.

Articolo 9: stabilisce le modalità di esecuzione della richiesta di assistenza.

Articoli 10-13: prevede la restituzione alla Parte richiedente del materiale fornito per la domanda quando non più necessario (articolo 10), l'impegno a rispettare il carattere di segretezza della documentazione e delle informazioni fornite o ricevute dall'altra Parte (articolo 11), la disciplina delle attività di assistenza giudiziaria (articolo 12) e le modalità di assunzione di testimonianze (articolo 13);

Articolo 14: disciplina il trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di consentirne la testimonianza, l'interrogatorio o la partecipazione ad altri atti processuali dinanzi alle Autorità competenti della Parte richiedente, qualora non sia possibile acquisire la testimonianza tramite videoconferenza.

Articolo 15: prevede la richiesta di assistenza

valutati e si riferiscono all'insieme delle spese di missione del personale italiano impiegato (euro 11.932,20), alle spese di trasferimento di un detenuto (euro 580) e alle spese di comparizione di testimoni e periti (viaggio, soggiorno e vitto) (euro 2.700). La componente autorizzata dell'onere, pari a complessivi euro 5.650, viene riferita alle spese di traduzione di atti e documenti (euro 4.000), alle spese per compensi per testimoni/periti (euro 750) e alle spese per videoconferenze e interpretariato (euro 900).

Per quanto concerne i criteri e i parametri utilizzati per la quantificazione delle singole componenti del suddetto onere, con specifico riguardo alle spese di missione (diaria, biglietti aerei, relativa maggiorazione del 5% e spese di soggiorno), alle spese per il trasferimento di detenuti o per la comparizione di testimoni e periti, e alle spese di videoconferenza, si rinvia al testo della relazione tecnica.

La RT evidenzia che ai sensi dell'articolo 22 del Trattato la parte richiedente sostiene le spese dell'esecuzione della domanda di assistenza, con l'esclusione delle spese di viaggio e di soggiorno e ogni altra indennità di una persona che fornisce assistenza in virtù di una domanda (articoli 14 e 15 del Trattato) e delle spese e onorari di periti per la traduzione di documenti. Tali spese sono a carico della Parte richiedente. Inoltre, si prevede la possibilità di utilizzare lo strumento della videoconferenza nei casi in cui si disponga dei mezzi tecnici per realizzarla. Pertanto, è possibile stimare le seguenti voci di spesa annue:

- **euro 580** (Spese di viaggio per trasferimento temporaneo di 1 detenuto): passaggio aereo Abu Dhabi-Roma A/R;
- **euro 11.932,20** (Spese di missione):
- euro 1.106,20 (Diaria di missione): euro 110,62 (diaria lorda giornaliera ridotta) X 2 accompagnatori per 1 detenuto X 5 giorni di missione X 1 viaggio;
- euro 9.786 (spese di viaggio): euro 4.893 [biglietto aereo Roma – Abu Dhabi e ritorno (prelievo e riconsegna) + maggiorazione 5% biglietti] X 2 accompagnatori (2 unità per 1 detenuto) X 1 missione annua;
- euro 1.040 (spese di soggiorno); euro 130 X 2 (accompagnatori) X 4 notti.

La relazione tecnica, con riguardo agli accompagnatori, precisa che questi rivestono, generalmente, la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e che le attività di accompagnamento sono svolte dagli operatori dipendenti dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale

della Parte richiedente alla Parte richiesta per convocare una persona diversa da quelle indicate all'articolo 14 (ovvero non in stato di detenzione).

Articolo 16: disciplina il ricorso alla videoconferenza o ad altri strumenti televisivi in diretta nonché altri strumenti di comunicazione.

Articolo 17: prevede l'autorizzazione di una parte al transito nel proprio territorio di una persona detenuta su richiesta dell'altra Parte.

Articolo 18: contiene la garanzia del principio di specialità per cui la persona citata a comparire nello Stato richiedente non può essere perseguita per un reato antecedente alla sua entrata nel territorio dello Stato o prestare assistenza in un'indagine penale diversi da quelli a cui si riferisce la domanda.

Articoli 19-21: prevedono una specifica disciplina per le attività di produzione di documenti (articolo 19), la disciplina delle perquisizioni e dei sequestri relativi a una procedura penale nella Parte richiedente (articolo 20) e la confisca dei proventi e delle cose pertinenti al reato (articolo 21).

Articolo 22: disciplina la ripartizione delle spese sostenute per la richiesta di assistenza, che vengono poste ordinariamente a carico dello Stato richiesto (paragrafo 1) ad eccezione delle seguenti spese che sono a carico della Parte richiedente: spese di viaggio e di soggiorno e ogni altra indennità in favore di persone che forniscono assistenza in virtù di una domanda ai sensi dell'art. 14 o 15 (paragrafo 2, lett. a); spese e onorari di periti e per la traduzione dei documenti (paragrafo 2, lett. b). Per le spese straordinarie sono previste consultazioni tra le Parti per concordarne la suddivisione (paragrafo 3).

Articolo 23: precisa che quanto definito dal Trattato non esonera le Parti dal rispetto degli obblighi derivanti da altri trattati internazionali in materia.

Articolo 24: dispone che eventuali controversie sull'interpretazione e applicazione del Trattato saranno risolte per via diplomatica in caso di mancato accordo tra le Autorità centrali.

della polizia criminale;

- **euro 4.000** (spesa forfettaria annua per traduzione di atti e documenti) (articolo 22, paragrafo 2, lettera b);
- **euro 3.450** (spese per la comparizione di testimoni e periti) (articoli 14, 15 e 22);
- euro 1.160 (spese di viaggio): biglietto aereo A/R Abu Dhabi-Roma X 2 casi (onere valutato);
- euro 1.040 (spese di soggiorno): euro 130 X 2 testimone/perito X 4 giorni (onere valutato);
- euro 500 (spese di vitto): euro 50 X 2 testimone/perito X 5 giorni (onere valutato);
- euro 750 (spese per compensi comprensive di onorari e indennità): euro 150 X 1 richiesta X 1 esame X 5 giorni (onere autorizzato);
- **euro 900** (spese per videoconferenze e interpretariato) (articolo 16):
- euro 800 (spese per videoconferenze): euro 400 X 2 ore X 1 videoconferenza;
- euro 100 (spese per assistenza di interprete): euro 50 X 2 ore X 1 giorno X 1 caso.

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articolo 3: pone gli oneri derivanti dal Trattato in materia di estradizione, valutati in euro 15.238 annui a decorrere dal 2018 (oneri derivanti dalle spese di missione relativi agli articoli 14 e 19) e dalle rimanenti spese pari ad euro 4.000 annui a decorrere dal 2018 (relative agli articoli 7 e 8) nonché gli oneri derivanti dal Trattato in materia di</p>	<p>La relazione tecnica afferma che l'onere complessivo annuo derivante dal disegno di legge di ratifica dei due Trattati con gli Emirati Arabi Uniti, da porre a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 2018, è pari a euro 40.100 [euro 19.238 (Trattato estradizione) + 20.862 (Trattato assistenza giudiziaria)], di cui euro 30.450</p>

assistenza giudiziaria penale, valutati in **euro 15.212** annui a decorrere dal 2018 (oneri derivanti dalle spese di missione relativi agli articoli 13, 14 e 15) e dalle rimanenti spese pari ad **euro 5.650** annui a decorrere dal 2018 (relative agli articoli 16 e 22) a carico delle proiezioni, per gli anni 2018 - 2020, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2018-2020 (comma 1). Viene, inoltre, disposto il rinvio alle procedure di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater* della legge n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) per la compensazione degli oneri qualora questi dovessero eccedere le previsioni di spesa (comma 2).

(15.238+15.212) per gli oneri valutati e ad euro 9.650 (4.000+5.650) per gli oneri autorizzati. La relazione tecnica, con riguardo al comma 1, si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di due Trattati conclusi con il Governo dello Stato degli Emirati Arabi Uniti, finalizzati al miglioramento della cooperazione giudiziaria internazionale e a rendere più efficace il contrasto della criminalità.

Si evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dal primo dei due Trattati vengono quantificati dall'art. 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 19.238 annui. La medesima disposizione, nell'ambito di tale importo complessivo, prevede che euro 15.238 hanno natura di oneri valutati (riferiti al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di soggetti da estradare in Italia) e euro 4.000 di oneri autorizzati (riferiti a spese di traduzione di atti e documenti).

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica che, con riferimento specifico agli oneri valutati, riferisce che questi vengono considerati tali, atteso che l'onere quantificato discende da una stima – il numero delle persone da estradare e degli accompagnatori - effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

Con riferimento al secondo Trattato, concernente la mutua assistenza giudiziaria in materia penale, si rileva che gli oneri complessivi derivanti dallo stesso vengono quantificati dall'art. 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 20.862 annui. Nell'ambito di tale importo complessivo, la medesima disposizione prevede che euro 15.212 hanno natura di oneri valutati (riferiti al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di detenuti in Italia e alle spese di comparizione di testimoni e periti) e euro 5.650 di oneri autorizzati (riferiti a spese di traduzione di atti e documenti, alle spese per compensi per testimoni/periti e alle spese per videoconferenze e interpretariato). Al riguardo, pur evidenziando che il procedimento di quantificazione è coerente con i dati e le ipotesi indicate dalla RT, si evidenzia che la stessa relazione non esplicita gli elementi sottostanti l'assunzione di 1 trasferimento all'anno, su cui si basa la stima: in proposito andrebbe confermato che detta ipotesi assume comunque carattere prudenziale.

In merito ai profili di copertura, l'articolo 3, comma 1, provvede alla copertura degli oneri derivanti dai due Trattati oggetto di autorizzazione alla ratifica, valutati complessivamente in euro 30.450 a decorrere dal 2018 per spese di missione e pari complessivamente a euro 9.650 a decorrere dal 2018 per le rimanenti spese. A tale proposito, sarebbe opportuno specificare che gli oneri descritti hanno carattere annuale, come risulta, peraltro, dalla relazione tecnica.

L'articolo 3, comma 1, provvede alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2018-2020 di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le necessarie disponibilità.

Si osserva infine che, ai sensi del successivo comma 2, in relazione ai predetti oneri valutati trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, concernenti la nuova disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa. A tal fine, in linea del resto con i pareri in tal senso deliberati dalla Commissione bilancio a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016 recante la riforma del bilancio dello Stato, si potrebbe valutare l'opportunità di sopprimere il citato comma 2 dell'articolo 3 del presente

disegno di legge di ratifica, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi ormai automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo.